MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025"* e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, vacante dal 31 marzo 2023, è stata conferita al dr. Gennaro Gaddi, dirigente con incarico di direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di firma degli atti necessari, urgenti ed indifferibili, connessi alla gestione delle risorse di cui alla Missione 26.6;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante "*Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*" e, in particolare, l'articolo 78, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, il quale dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare annualmente convenzioni con le Regioni, nei limiti delle somme preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) per i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dai relativi bacini regionali;

VISTE le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b), e comma 3, della legge n. 388 del 2000, nell'annualità 2017, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, nel cui territorio sono ancora utilizzati lavoratori socialmente utili alla data del 1° gennaio 2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 223, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 446, lettera h), il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2019 delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni dove sono impiegati lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, sottoscritte per la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF), nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 162, il quale dispone che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, sono prorogate al 31 dicembre 2023 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto direttoriale 14 febbraio 2023, n. 4, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 marzo 2023, al numero 581, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019, per consentire la proroga, per l'annualità 2023, delle suddette convenzioni sottoscritte nel 2017 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, nel quale è quantificata una spesa complessiva a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di € 4.431.504,00;

VISTO il decreto direttoriale 1° marzo 2023, n. 33, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 marzo 2023, al numero 646, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019, per consentire la proroga, per l'annualità 2023, della suddetta convenzione sottoscritta nel 2017 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Calabria, nel quale è quantificata una spesa a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 32.229,12;

PRESO ATTO della nota prot. n. 23832 del 13 novembre 2023, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 ottobre 2023 per il finanziamento dell'intervento *ex* articolo 78 della legge n. 388 del 2000, pari ad € 2.651.300,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento in favore dell'INPS dell'importo di € 2.651.300,00 a copertura degli assegni per attività socialmente utili (ASU) e degli assegni al nucleo familiare (ANF) relativi all'annualità 2023, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e b), e comma 3, della legge n. 388 del 2000

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale - dell'importo di € 2.651.300,00 (euro duemilioniseicentocinquantunomilatrecento/00), a totale copertura degli oneri rilevati dall'Istituto previdenziale al 31 ottobre 2023, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito - sui fondi di competenza del corrente esercizio finanziario (PG 05).

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Gennaro Gaddi

GADDI
GENNARO

Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
Data: 2023.11.27 09:45:43
+01'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"